

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2025, N. 188

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2010, N. 17
(MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
"RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE")

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 17/2010)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale") è sostituito dal seguente:

"2. La Consulta è composta da tredici membri di cui:

- a) cinque designati da ciascuno degli Ordini delle professioni infermieristiche provinciali;
- b) due designati dall'Ordine regionale della professione di ostetrica;
- c) cinque designati congiuntamente dall'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, garantendo la rappresentanza di ciascuna delle aree tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione;
- d) uno designato dall'Ordine regionale della professione sanitaria di fisioterapista."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 17/2010 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. I membri della Consulta possono delegare altri soggetti a partecipare alle sedute della stessa, purché appartenenti al medesimo Ordine del delegante.

2 ter. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Consulta, sentita la competente commissione assembleare permanente."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

IL PRESIDENTE
F.to Dino Latini